

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 89829/18096 DI REPERTORIO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROLEZZENO
DEFINIZIONI E FINALITA'**

Articolo 1

E' costituita l'Associazione "PROLEZZENO", con sede in Lezzeno (CO), avente durata illimitata nel tempo.

"PROLEZZENO" è un'Associazione di promozione turistica, culturale, sociale, autonoma, pluralista, apartitica ed apolitica, a carattere volontario e democratico, regolata a norma del Titolo I, Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è lo studio, la documentazione e la promozione per l'incentivazione dei flussi turistici nel territorio del Comune di Lezzeno nonché:

- l'organizzazione ed il coordinamento di manifestazioni che rispondano allo scopo di cui al punto precedente;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative a beneficio dell'economia turistica lezzenese e dell'occupazione e dell'immagine di Lezzeno nel mondo;
- l'assunzione di partecipazione in altre associazioni, società, enti ed imprese aventi scopi analoghi ed affini;
- lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali di utilità comune agli operatori, dando impulso alla creazione di servizi comuni e dando sviluppo ad iniziative per il miglioramento dell'assetto urbano;
- la promozione della socialità e della partecipazione, realizzando attività di promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e del territorio.

Sono campi specifici di attività dell'Associazione lo studio, la conoscenza, la ricerca e la divulgazione inerenti la cultura, la storia, la gestione degli ambiti territoriali e delle realtà socio-economiche e produttive del territorio del Comune di Lezzeno, promuovendo, per tramite di apposite iniziative, lo sviluppo degli ideali di recupero e progresso equilibrato e sostenibile del rapporto tra ambiente e popolazione.

A tal fine l'Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni ed enti aventi scopi analoghi, opererà attraverso tutti i canali possibili anche mediante l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde,

proiezioni di film e documenti, concerti, viaggi studio, corsi di formazione ed aggiornamento, iniziative di promozione, attività editoriali, quali la pubblicazione di bollettini e di atti dei convegni e dei seminari, nonché di studi e di ricerche, attuati direttamente o da terzi, nonché la elaborazione di specifiche proposte finalizzate al coinvolgimento il più ampio possibile degli abitanti di Lezzeno nella realizzazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e/o necessarie, in particolare potrà procedere all'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, riservato esclusivamente agli associati.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

GLI ASSOCIATI

Articolo 3

Il numero degli associati è illimitato.

Può diventare associato chiunque, persona fisica o persona giuridica, che si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età (se persona fisica) indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione.

Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza e la volontà di sviluppare l'associazione.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 4

Nel rispetto del precedente articolo 3, possono essere associati tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati sono distinti in:

- ASSOCIATI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ed il presente statuto;
- ASSOCIATI ORDINARI: persone, enti od istituzioni, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, le quote annuali stabilite dall'Assemblea;
- ASSOCIATI SOSTENITORI: persone, enti od istituzioni, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione;
- ASSOCIATI ONORARI: persone, enti od istituzioni, che abbiano

contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione all'Associazione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione del soggetto interessato.

Ciascun associato che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, per le persone fisiche, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 5

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, alle regole interne e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo si esprime, entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo associato verrà consegnata la tessera associativa ed il suo nominativo verrà annotato nel libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato verrà informato tramite apposita comunicazione scritta, contenente le motivazioni della decisione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tal scopo;
- partecipare a tutte le iniziative ed attività promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa, al

rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi associativi, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota associativa è data da un unico versamento a sostegno economico del sodalizio, non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- fallimento e/o procedura concorsuale e/o cessazione attività.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, nei confronti dell'associato che:

- non osservi le disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigri l'Associazione, i suoi organi, i suoi associati;
- ostacoli il buon andamento e lo sviluppo dell'Associazione, anche perseguendone lo scioglimento;
- commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee;
- si appropri indebitamente dei fondi associativi, di atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo e/o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Probiviri.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche ivi

compresi Comuni, Province, Regioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa qui stabilita e da eventuali contributi straordinari per le spese annuali dell'Associazione stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi straordinari i soci fondatori.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno;

di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea degli associati entro il giorno 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità od impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Articolo 14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea degli associati con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva;

l'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 2 e per i beni strumentali necessari al buon funzionamento dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ASSEMBLEA

Articolo 16

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e da comunicare ad ogni associato tramite avviso scritto o in forma elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima.

Articolo 17

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 19 e 33 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 19.

Non sono ammesse deleghe nelle elezioni.

Articolo 19

Modifiche allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, sono deliberate dalla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Di norma, le votazioni avvengono per alzata di mano; ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti, con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi associativi la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono disponibili sul sito web dell'Associazione nel termine di 15

(quindici) giorni dalla delibera, restando successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 21

L'Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 7:

- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Revisori e/o Consulenti, Collegio dei Probiviri) votando ad alzata di mano i nominativi, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto l'associato con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, l'associato anagraficamente più anziano;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le quote associative annuali;
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il Regolamento interno eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti. Gli Associati persone giuridiche e/o enti e/o associazioni hanno diritto di nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, un loro rappresentante;

detto rappresentante potrà essere revocato, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'associato medesimo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.

I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;
- a seguito di richiesta motivata e scritta di almeno un terzo degli associati.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il PRESIDENTE, che:

* ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

* convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

* può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ad incassi ed autorizzare il versamento delle somme sul conto corrente;

* può conferire agli associati, previa approvazione del Consiglio Direttivo, procura speciale per la gestione di attività varie;

- il VICEPRESIDENTE, che coadiuva il Presidente ed, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il SEGRETARIO, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

- il TESORIERE, che tiene la contabilità ed è responsabile della cassa, riferendo al Consiglio, ogni qualvolta necessario o richiesto, delle entrate e delle uscite.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo:

- dà attuazione agli indirizzi dell'Assemblea, formulando tra l'altro i programmi di attività dell'Associazione e le proposte per la sua gestione;

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di entrata e di uscita;

- elabora il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni di entrata e di uscita dell'esercizio annuale successivo;

- propone gli importi della quota associativa annuale;

- delibera circa l'ammissione degli associati;

- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività dell'Associazione;

- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, nel rispetto del presente Statuto;
- può predisporre le norme di funzionamento (Regolamento interno) da sottoporre all'Assemblea;
- presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

Articolo 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non presenzia a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; oltre tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.

CONTROLLO CONTABILITA'

Articolo 28

Il controllo e la verifica della contabilità potrà essere affidata ad un consulente esterno o ad un associato.

Il consulente, ogni 4 (quattro) mesi, invierà una relazione contenente la verifica periodica della contabilità; tale relazione a fine anno verrà allegata al bilancio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 29

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Decide, insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle azioni disciplinari intraprese nei confronti degli associati, ai sensi dell'articolo 10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri viene redatto apposito verbale a cura del Presidente del Collegio, che lo firma, e che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

I membri del Collegio dei Probiviri hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 30

Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Probiviri sono compatibili.

Articolo 31

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 32

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n. 662/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme di legge vigente in materia.